

## **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Otranto (LE) presso la sede comunale in Piazza De Gasperi 1 fra il Comune di Otranto, che in seguito sarà chiamato Comune – codice fiscale 83000990750, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Francesco Bruni e l'organizzazione di volontariato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – via \_\_\_\_\_, che in seguito sarà chiamata organizzazione, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data \_\_\_\_\_ con atto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ di repertorio.

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Puglia ha emanato la L.R. n. 11 del 16.03.1994 di attuazione della legge quadro sul volontariato;
- la legge regionale n. 37 del 14.12.2011, all'art. 13, stabilisce che gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali, previa stipulazione di apposita convenzione con le organizzazioni interessate;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. DPC/VOL/32320 del 24.06.2016, ha fornito indicazione operative concernenti le finalità ed i limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte;

**Visti:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30.04.2024;
- la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 533 del 08.05.2024.

si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, collaborazione a supporto delle istituzioni preposte al servizio di assistenza e informazione alla cittadinanza ed ai turisti; collaborazione a supporto delle istituzioni preposte al presidio del territorio, ha intenzione di stipulare una convenzione, con le associazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile dalla data di sottoscrizione convenzione e sino al 31.12.2024, indicando di seguito, il numero di unità che dovranno essere messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato e le giornate:

- TUTTE LE DOMENICHE SINO A GIUGNO E NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE; - PRESIDIO ANTINCENDIO BOSCHIVO ALIMINI DAL 01/07/2024 AL 08/09/2024: (minimo 2 unità);
- FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA (1 SABATO ED 1 DOMENICA DI MAGGIO): minimo 10 unità;
- MADONNA DEI FIORI minimo 5 unità;
- 2 GIUGNO: minimo 5 unità;
- SS PIETRO E PAOLO minimo 5 unità;
- FESTA SS. MARTIRI DI OTRANTO (13 – 14 – 15 AGOSTO): minimo 15 unità;
- FESTA MADONNA DELL'ALTO MARE (PRIMI SABATO E DOMENICA DI SETTEMBRE): o SABATO (mattina) minimo 5 unità; o DOMENICA minimo 15 unità;
- 1 NOVEMBRE: minimo 5 unità;
- 2 NOVEMBRE: minimo 5 unità;
- 4 NOVEMBRE: minimo 5 unità;
- 8 DICEMBRE: minimo 5 unità;
- 25 DICEMBRE: minimo 5 unità;
- 26 DICEMBRE: minimo 5 unità;
- ALBA DEI POPOLI: o concerto del 30/12 minimo 15 unità; o concerto del 31/12 minimo 15 unità;

Si precisa inoltre che, eventuali altri concerti e manifestazioni la collaborazione avverrà previo accordo tra Il Comando Polizia Locale ed il responsabile dell'organizzazione, tramite scambio di mail, pec o comunque note scritte.

In relazione ad altre eventuali manifestazioni che sopravverranno rispetto a quelle sopraelencate, o ulteriori date in cui si renderà necessaria la presenza di volontari dell'organizzazione, la collaborazione avverrà previo accordo tra Il Comando Polizia Locale ed il Responsabile dell'organizzazione, con le modalità tenute nei precedenti rapporti intercorsi prima della sottoscrizione delle convenzioni.

Durante tutte le manifestazioni di cui alla presente convenzione gli operatori in servizio, in possesso dei requisiti richiesti, rivestiranno la qualifica di "ausiliari del traffico volontari".

## **Art. 2**

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare i propri soci volontari in numero congruo rispetto alle esigenze e comunque non meno di 4 le domeniche e non meno di 10 nelle manifestazioni più rilevanti.

## **Art. 3**

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione allo stesso delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il rappresentante dell'organizzazione ed il Comando P.L. vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

## **Art. 4**

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche.

## **Art. 5**

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 come da polizze stipulate con le compagnie di assicurazione " \_\_\_\_\_ " polizza n. \_\_\_\_\_ e " \_\_\_\_\_ " polizza n. \_\_\_\_\_.

## **Art. 6**

Il Comune si impegna a riconoscere all'organizzazione l'importo di Euro 23.000,00 a titolo di rimborso delle spese sopportate per l'espletamento dei servizi sopradescritti, che sarà corrisposto nel modo seguente: metà dopo la sottoscrizione della convenzione e la restante parte entro il 31.12.2024. L'organizzazione si impegna a fornire copia della documentazione attestante le spese sostenute in relazione alla presente convenzione.

## **Art. 7**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2024.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stesa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 8**

La presente convenzione, redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 266/91.

Il Presidente dell'Associazione

Il Sindaco